



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO OVVERO STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

l'Ente Polo Regionale di Messina per i siti culturali, Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, con sede legale in Messina via le della Libertà 465, partita IVA 02711070827, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore dott.ssa Caterina Di Giacomo, nata a Buenos Aires il 30 ottobre 1958, codice fiscale DGCCRN58R70Z600P, giusta autorizzazione del Dipartimento regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana (prot. n. 47513 del 10/10/2017)

Premesso

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati. L'Università può attivare tirocini formativi e di orientamento e stage in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi i neo-laureati, tirocini di inserimento/reinserimento (finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro), tirocini in favore di disabili, di persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento 9/2010 e ss.mm.ii.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage contemplate dal regolamento regionale 9/2010 ss.mm.ii. e dalla legge 196/97 e successivo decreto attuativo D.M. 142/98.

Art. 2

Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini selezionando una o entrambe le seguenti tipologie previste dalla disciplina vigente:

X Tirocini/stage disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curricolari: svolti all'interno di un percorso di formazione (Corso di laurea, Master, ecc.) e possono essere obbligatori o facoltativi.

- a) Tirocinio curriculare obbligatorio: si riferisce a quello incluso nel piano di studi e dà diritto a crediti formativi universitari, indispensabili per il conseguimento del titolo.
- b) Tirocinio curriculare facoltativo: si riferisce a quelle attività che, sebbene non siano previste nel percorso formativo programmato e non siano indispensabili per il conseguimento del titolo, sono scelte autonomamente dallo studente. Tali attività possono essere inserite nel percorso formativo dello studente con la dicitura "fuori piano. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, "le predette tipologie non costituiscono rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito". La finalità del tirocinio curriculare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale;

NO Tirocini disciplinati dal Regolamento Regionale della Campania denominati tirocini formativi e di orientamento extracurricolari svolto a conclusione di un percorso formativo (provvedimento di modifica al Reg. regionale 9/2010). Si tratta di una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Il tirocinio/stage extracurricolare può essere:

- a) Tirocinio/stage di formazione orientamento: svolto entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo;
- b) Tirocinio/stage di inserimento/reinserimento lavorativo: svolto oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo in presenza dello status di "inoccupato" o di "disoccupato"
- c) tirocini di orientamento e formazione, o di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e delle persone svantaggiate art. 4, comma 1, della legge 381/1991 (ai sensi dell'art. 2 del provvedimento di modifica al Regolamento della Regione Campania n. 9/2010, inserimento dell'art. 24-bis, comma n. 4 lettera c). Anche le tipologie di tirocinio appena elencate non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutore responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutore del tirocinante individuato dal soggetto ospitante;

3. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. facoltà di appartenenza;
- b. tipologia tirocinio;
- c. data stipula convenzione;
- d. dati anagrafici del tirocinante/stagista;
- e. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura;
- f. dati Soggetto Ospitante;
- g. tutor Soggetto ospitante;
- h. tutor Soggetto promotore;

i. ambito del tirocinio/stage: settore di attivazione del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire, attività formative da svolgere;

l. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:

- a. attenersi alle indicazioni dei responsabili della struttura;
- b. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- c. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor del Soggetto promotore e dal tutor del Soggetto ospitante;
- d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- e. rispettare i regolamenti interni dell'Ateneo e del codice etico, compatibilmente con la finalità del tirocinio/stage e con la particolare natura del rapporto;
- f. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- g. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 9 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "Il tutore del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore".

2. Ai sensi dell'art. 9 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda ovvero il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente".

3. Ogni tutor tecnico, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di **tre tirocinanti**, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall'art. 5 dal provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il tutor tecnico deve svolgere le seguenti funzioni:

- a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- c. tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al libretto di tirocinio (rilasciato da Unisob) che dovrà essere vidimato al termine dello stage;
- d. redigere il questionario di valutazione post stage, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante e rilasciare eventuale attestato di partecipazione;
- e. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso.

Art. 5

1. Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. I limiti numerici di tirocinanti ospitabili da una struttura sono stabiliti nell'art. 5, comma 1, del Regolamento regionale (sostituzione dell'art. 26 del Regolamento regionale 9/2010). Tali limitazioni non si applicano ai tirocini attivati in favore di disabili, di persone svantaggiate e a quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di "Maestri Artigiani" e presso le "Botteghe scuola" di cui alla Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20.

2. Ai sensi dell'art. 5 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "ai soggetti ospitanti è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini in assenza di lavoratori a tempo indeterminato". Tuttavia, il regolamento introduce alcune eccezioni previste in favore di particolari strutture.

3. In assenza di dipendenti a tempo indeterminato, si richiede al legale rappresentante del soggetto ospitante di selezionare tra le tipologie di strutture contemplate nelle eccezioni di cui all'art. 5, commi 2, 4 e 5 del provvedimento.

Pertanto, il soggetto ospitante, in assenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti economici:

Società cooperative dove i soci lavoratori sono considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

Ai titolari delle **aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi** è consentito ospitare un tirocinante;

Alle **piccole imprese** in cui siano impiegati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari è consentito utilizzare un tirocinante;

Le **aziende stagionali** che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di **tirocinio disciplinato dall'art. 2 del provvedimento recante modifiche al Regolamento regionale n. 9/2010**: "in capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di Tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 10 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. **Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e preclude al soggetto ospitante l'attivazione di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.**

3. E' in capo al soggetto promotore la responsabilità delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

5. Nel caso di tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile è a carico del tirocinante/stagista.

Art. 7

1. La realizzazione del **tirocinio/stage curriculare** non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

2. La realizzazione di ciascuna tipologia di tirocinio disciplinata dall'art. 2 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010 (**tirocini formativi e di orientamento a favore di giovani neolaureati, tirocini di inserimento e reinserimento e tirocini di orientamento e formazione, o di inserimento o reinserimento in favore di disabili e svantaggiati**) comporta l'obbligo per il soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo, di tale indennità, determinabile anche in misura forfettaria, non potrà essere inferiore ad euro quattrocento. Nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro seimila. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

Art. 8

1. La disciplina contenuta nella presente convenzione si riferisce ai tirocini/stage svolti in una sede del soggetto ospitante sita nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto proponente/ospitante o il territorio di residenza/provenienza del tirocinante che potrà essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

2. In caso di tirocini/stage attivati al di fuori del territorio della Regione Campania, si applica la disciplina normativa della regione o del paese estero in cui è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 10

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla L.R. N. 14/2009 e Regolamento regionale attuativo n. 9/2010 e ss.mm.ii, all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, nel rispetto del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998, delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e al regolamento di Ateneo approvato con delibera n. 2 del 31-01-17 dal Senato Accademico.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione e orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Napoli, 20/10/2017

Soggetto Promotore

F.to Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro

Soggetto Ospitante

F.to Il Direttore del Polo regionale di Messina per i siti culturali

dott.ssa Caterina Di Giacomo

Ufficio Stage Studenti
80135 Napoli
via Suor Orsola, 10
tel. +39- 081 2522459 / Fax +39- 0812522416
mail stage.studenti@unisob.na.it